

COMMENTO

ACCERTAMENTO

Il riconoscimento forfetario dei costi deve valere anche nell'accertamento analitico-induttivo scaturito dalle indagini bancarie

di Gabriele Balbi | 1 MARZO 2023

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 31 gennaio 2023, la Corte di Cassazione, con ord. n. 5586 del 23 febbraio 2023, muta il proprio orientamento ed apre alla possibilità di ottenere il riconoscimento forfetario dei costi anche in caso di accertamento analitico-induttivo.

Premessa

I maggiori ricavi extracontabili accertati presuppongono, spesso, dei costi "occulti" che l'imprenditore sostiene per la loro produzione.

È un dato di fatto, che negli anni ha incontrato però il limite della differenza tra "accertamento induttivo" e "accertamento analitico-induttivo".

In particolar modo, mentre per l'accertamento induttivo la Giurisprudenza ha ritenuto fisiologico che i maggiori ricavi accertati dessero vita anche a maggiori costi, **per gli accertamenti analitico-induttivi è stato ammesso il riconoscimento dei soli costi analitici.**

Pertanto, la quantificazione dei costi in modo "forfetario" è sempre stato appannaggio degli accertamenti induttivi, chiamati altresì "accertamenti induttivi puri".



Attenzione

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità sino ad oggi è stato il seguente: "va allora ricordato che 'In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre **in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfetario**" (da ultimo, Cass. ord. n. 34996 del 28 novembre 2022).

I confini tra accertamento induttivo e accertamento analitico-induttivo

L'**accertamento induttivo** è regolamentato dall'**art. 39, comma 2**, del D.P.R. n. 600/1973 ed opera nei casi più gravi in cui venga omessa la dichiarazione dei redditi, sia sottratta all'ispezione la contabilità, l'impianto contabile risulti totalmente inattendibile, ecc..

Tale metodologia di traduce in una ricostruzione integrale del reddito del contribuente e, di conseguenza sia dei ricavi che dei costi ad essi afferenti.

L'**accertamento analitico-induttivo** è disciplinato dall'**art. 39, comma 1, lett. d)** del D.P.R. n. 600/1973 ed opera nei casi in cui dall'ispezione della contabilità emergano singoli componenti reddituali non dichiarati, anche attraverso ragionamenti di tipo presuntivo-induttivo.

A differenza dell'accertamento induttivo (puro), quello analitico-induttivo comporta una semplice rettifica del reddito dichiarato, senza però snaturare o disconoscere i componenti reddituali non affetti da irregolarità. Nessun maggior costo viene, dunque, riconosciuto in tale metodologia.

Paradossalmente, **in presenza di numerosi rilievi oggetto di accertamento analitico-induttivo, il contribuente si troverebbe a subire una ricostruzione quasi integrale dei ricavi d'impresa senza però ottenere il riconoscimento dei maggiori costi ad essi afferenti.**



Ricorda

Emblematico è il caso degli accertamenti bancari a carico dell'imprenditore dove l'accertamento analitico-induttivo comporta la tassazione, quali ricavi, sia dei prelievi che dei versamenti ingiustificati del conto corrente, senza garantire al contribuente il riconoscimento di alcun maggior costo.

L'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di accertamento analitico-induttivo

Proprio in tema di accertamenti bancari, la **Corte Costituzionale**, con **sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023**, ha offerto una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di accertamento analitico-induttivo, censurando la **disparità provocata dal mancato riconoscimento dei costi in misura "forfetaria" a dispetto di quanto avviene nell'accertamento induttivo puro**: *"da tale sistema deriverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi"*.

Tale disparità verrebbe, dunque, superata solo attraverso un'**interpretazione costituzionalmente orientata** delle disposizioni in esame *"nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelievi bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati"*.

L'orientamento inaugurato dalla Cassazione: il riconoscimento forfetario dei costi negli accertamenti analitico-induttivi scaturenti dalle indagini finanziarie

La **Corte di Cassazione**, con la **pronuncia n. 5586 del 23 febbraio 2023**, si è recentemente adeguata all'orientamento del Giudice delle Leggi, ribadendo, sempre in un caso di indagini bancarie, il diritto del contribuente ad ottenere il **riconoscimento forfetario dei maggiori costi scaturenti da un accertamento di tipo analitico-induttivo**.

Tale riconoscimento dispensa, dunque, il contribuente dalla **prova analitica di tali costi**.

Inoltre, la stessa quantificazione "forfetaria" non può gravare sul contribuente, in ossequio al consolidato orientamento secondo cui: *"...La dimostrazione di tali spese è certamente, anzitutto, interesse e onere del-*

la contribuente ma **alla determinazione induttiva delle stesse può e deve pervenire, come detto sopra (v. par. 10.1), pur in mancanza di tale prova, l'ufficio e, in sua sostituzione, il giudice del merito, se e in quanto ciò sia consentito dagli accertamenti compiuti'** (Cass., sent. n. 1506 del 20 gennaio 2017).

Per tali ragioni, nella citata pronuncia n. 5586, la Suprema Corte ha stabilito che: *"In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria dovrà quindi rideterminare il reddito imponibile del contribuente riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, **avvalendosi anche – se del caso – dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio**".*



Ricorda

In sostanza, il riconoscimento forfettizzato dei costi afferenti i maggiori ricavi accertati in sede analitica-induttiva deve avvenire, in prima battuta, da parte dell'Amministrazione (in sede impositiva) e, solo in mancanza – previa eccezione del contribuente – da parte del Giudice, anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.

Il riconoscimento forfetario dei costi vale per tutti gli accertamenti analitico-induttivi?

Rimane il dubbio se l'orientamento sopra esaminato, sorto in materia di indagini bancarie, possa applicarsi **in modo generalizzato a tutti gli accertamenti analitico-induttivi**.

Seguendo il ragionamento della Consulta, sarebbe irragionevole limitare tale principio ai soli accertamenti analitico-induttivi sorti in occasioni delle indagini finanziarie.



Attenzione

L'esigenza di riconoscere i costi forfetari nella metodologia accertativa di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 discende infatti da un'evidente disparità di trattamento rispetto alla metodologia induttiva pura; disparità in grado di generare un risultato sostanzialmente "premile" per coloro che si macchiano di gravi inadempimenti contabili, accedendo così alla ricostruzione integrale del reddito *ex art. 39, comma 2*.

In attesa di maggiori chiarimenti da parte della Giurisprudenza, potrebbe essere quindi strategicamente conveniente richiedere sin d'ora il riconoscimento forfetario dei costi in tutti gli accertamenti analitico-induttivi.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39;
- Corte costituzionale, sent. 31 gennaio 2023, n. 10;
- Cass. civ., sez. trib., ord. 23 febbraio 2023, n. 5586;
- Cass. civ., sez. trib., ord. 28 novembre 2022, n. 34996.